

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 902/95 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1995

che abroga taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune in vigore al 31 dicembre 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, ha stabilito la nomenclatura della tariffa doganale comune in base alla convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione ha adottato vari regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura della tariffa doganale comune;

considerando che taluni di questi regolamenti sono oramai divenuti senza oggetto a causa, in particolare, dei

mutamenti avvenuti dopo la sostituzione della tariffa doganale comune basata sulla convenzione del 15 dicembre 1950 con la nomenclatura combinata; che, al fine di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre formalmente abrogare tali regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti figuranti nell'allegato sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

1. Regolamento (CEE) n. 131/84 della Commissione ⁽¹⁾
2. Regolamento (CEE) n. 270/70 della Commissione ⁽²⁾
3. Regolamento (CEE) n. 2392/79 della Commissione ⁽³⁾
4. Regolamento (CEE) n. 111/84 della Commissione ⁽⁴⁾
5. Regolamento (CEE) n. 1481/83 della Commissione ⁽⁵⁾
6. Regolamento (CEE) n. 1495/83 della Commissione ⁽⁶⁾
7. Regolamento (CEE) n. 3224/84 della Commissione ⁽⁷⁾
8. Regolamento (CEE) n. 488/78 della Commissione ⁽⁸⁾
9. Regolamento (CEE) n. 3401/82 della Commissione ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1984, pag. 18.
⁽²⁾ GU n. L 36 del 14. 2. 1970, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 274 del 31. 10. 1979, pag. 28.
⁽⁴⁾ GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 18.
⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 9. 6. 1983, pag. 28.
⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 8.
⁽⁷⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 10.
⁽⁸⁾ GU n. L 67 del 9. 3. 1978, pag. 21.
⁽⁹⁾ GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 15.